



icsem_tn/2023/4.5

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Note informative in materia di sicurezza e salute del lavoro

Si raccomanda a tutto il personale scolastico, docente e non docente, di osservare le seguenti norme essenziali per la sicurezza e la salute di tutta la comunità scolastica, adottando quei comportamenti atti a implementare le necessarie attenzioni che eliminino o riducano al minimo i rischi per la sicurezza e la salute all'interno della comunità scolastica:

- **Estintori/idranti:** non si deve mai ostruire l'accesso agli estintori/idranti e non devono MAI essere coperti, nemmeno parzialmente (ad esempio è vietato posizionare di fronte ad estintori / idranti piante ornamentali, appendi abiti, banchi, ecc. o appendere sugli estintori/idranti cartelli, avvisi, ecc.).
- **Addobbi/cartelloni aule:** le aule scolastiche non devono essere eccessivamente addobbate con cartelloni, poster, lavori degli alunni e quant'altro possa risultare facilmente combustibile: si raccomanda soprattutto di non appendere MAI addobbi vicino o direttamente su lampade o lampadari (l'eventuale surriscaldamento dell'addobbo da parte della lampada provocherebbe un incendio, inoltre gli addobbi penzolanti dai corpi illuminanti possono essere facilmente afferrati e tirandoli determinare la caduta del corpo illuminante stesso). Per ridurre al minimo l'addobbo dell'aula è opportuno che al termine delle attività didattiche, l'addobbo venga rimosso quando non è più necessario.
- **Porte:** le porte, soprattutto quelle delle uscite di emergenza, non devono MAI risultare ostruite (ad esempio da scatoloni, mobili, suppellettili, ecc.). Qualora per motivi di carico/scarico di materiali scolastici, dovessero essere temporaneamente collocati materiali ingombranti ad ostruzione delle porte, dovranno venire rimossi al più presto e collocati nei rispettivi spazi. È fatto divieto di bloccare con in posizione aperta (ad esempio con coni di legno) le porte taglia fuoco munite di dispositivo di auto richiusura, in quanto ciò fa venire meno le caratteristiche di compartimentazione al fuoco dell'edificio annullando il livello di sicurezza introdotto dalle compartimentazioni stesse, esponendo tutti i presenti alla propagazione generalizzata del fumo.

All'interno delle aule deve essere garantita una disposizione dei banchi che renda quanto più facile possibile il raggiungimento della porta di uscita dall'aula e quindi eviti ogni possibile ostruzione della stessa.

- **Corridoi, scale e pianerottoli:** i corridoi le scale ed i relativi pianerottoli dovranno sempre risultare sgombri da ogni genere di ostacolo per non impedire, in caso di necessità, la loro percorrenza quali vie di fuga. Si raccomanda di non depositare arredi lungo i corridoi oltre quelli già previsti dall'Istituto. In particolare, lungo corridoi, scale e sui pianerottoli si deve evitare il più possibile l'affissione di ogni genere di addobbo combustibile.

È vietato posizionare vasi di piante ornamentali sui gradini delle scale o sui pianerottoli.

- **Piani di evacuazione:** è necessario che tutti prendano visione delle planimetrie di emergenza dell'edificio scolastico affisse in vari punti dell'edificio al fine di conoscere quali siano i percorsi di fuga, la posizione dei dispositivi antincendio, la posizione dei pulsanti per attivare l'allarme, la posizione del punto di raccolta, ecc.
- **Sostanze/miscele chimiche:** per ogni sostanza/miscela chimica si deve possedere la relativa scheda di sicurezza, è pertanto obbligatorio che l'acquisto di ogni sostanza/miscela chimica venga effettuato tramite la Segreteria della scuola che acquisirà le suddette schede di sicurezza. È obbligatorio che l'impiego di ogni sostanza/miscela chimica avvenga utilizzando i dispositivi di protezione individuali previsti sulla scheda di sicurezza della sostanza/miscela stessa. È fatto divieto lasciare sostanze/miscele chimiche incustoditi o depositati in luoghi di libero accesso agli alunni.
- **Pulizia serramenti:** si ricorda che per pulire con l'uso di scale le finestre e/o vetrate a finestra aperta, devono essere mantenute chiuse le tapparelle/scuri esterni delle finestre mentre si effettuano le operazioni di pulizia. Se le finestre sono prive di tapparelle/scuri non dovranno essere pulite esternamente se per fare ciò è necessario salire su scale che espongono il lavoratore al rischio di caduta dall'alto.
- **Calzature:** qualora si debba salire su scale portatili devono essere indossate scarpe chiuse e solidali ai piedi, non devono essere indossate ciabatte, zoccoli, scarpe con tacchi alti, scarpe con soles scivolose, ecc. Inoltre, pur non volendo assolutamente precludere nessuna libertà personale, si rammenta che l'uso di scarpe con tacchi troppo



alti può essere motivo di facile caduta nel percorrere le scale degli edifici, soprattutto per la presenza di alunni che possono essere causa di spinte accidentali e nei momenti di necessità di evacuazione dell'edificio.

- **Attività didattica:** nella scelta delle attività didattiche che prevedano l'impiego di attrezzature o lo svolgimento di particolari operazioni l'insegnante deve valutare se i rischi connessi con le attività didattiche possano essere facilmente eliminati o ridotti o comunque affrontati in condizioni di sicurezza. In particolare, si ricorda l'importanza di garantire una adeguata informazione/formazione degli alunni in merito alle varie problematiche di sicurezza e il valore di documentare per iscritto sui registri l'informazione/formazione effettuata a possibile dimostrazione futura di quanto operato.

Si ricorda a tutti i lavoratori che è fatto divieto di portare da casa per uso didattico sostanze o miscele chimiche o attrezzature e macchinari, ma si devono utilizzare solo quelli messi a disposizione dalla scuola.

Inoltre, con la presente si vogliono informare tutti i lavoratori in merito a quanto prevede la normativa vigente relativamente all'assunzione di bevande alcoliche e lavoro.

L'Allegato IV, ai punti 1.11.3.2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. stabilisce che **è vietata** la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche e superalcoliche **nell'interno dei luoghi di lavoro a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla mansione svolta ed a tutti gli alunni.**

Nell'Allegato I dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006, sono indicate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per le quali è vietata l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sia durante l'orario di lavoro che ai pasti effettuati nel corso della giornata lavorativa.

Nell'elenco delle suddette mansioni ci sono anche:

- **l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.**

Pertanto:

- gli insegnanti non possono bere bevande alcoliche in nessun momento della giornata lavorativa, nemmeno quanto sono in gita scolastica o ai pasti se dopo devono nuovamente recarsi a scuola.

L'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano è stato emanato in applicazione al disposto dell'art. 15, comma 1, legge quadro 30 marzo 2001, n. 125. L'art. 15, comma 4, della suddetta legge dispone che chiunque contravvenga alle disposizioni e cioè chiunque assume o somministra bevande alcoliche e superalcoliche è punito con **la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 525,00 a Euro 2.631,00.**

Contando sulla fattiva collaborazione da parte di tutti nel rispetto della normativa vigente e nella tutela della propria salute e incolumità fisica, porgiamo cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Roberta Gambaro

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



ALLEGATO I

ACCORDO STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 16 MARZO 2006

Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
 - b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
 - c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
 - e) vendita di fitosanitari (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
 - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
 - g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334) (*incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose che possono determinare conseguenze per l'uomo e per l'ambiente*);
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547:
 - *lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas, vapori tossici od asfissianti;*
 - *lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi).*
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di



- noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne;
 - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
 - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posa tubi;
 - h) responsabili dei fari;
 - i) piloti d'aeromobile;
 - l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
 - 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
 - 11) capi forno e conduttori addetti ai forni di fusione;
 - 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
 - 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
 - 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.



ALCOOL - NOTA INFORMATIVA

Alcolici, un termine che raggruppa una categoria di sostanze che contengono alcol etilico: vino, birra, superalcolici. In altre parole, qualunque liquore, ottenuto per distillazione o fermentazione o qualsiasi bevanda o i suoi vapori, contenenti una qualche percentuale di alcol.

L'alcol è farmacologicamente una droga che, secondo le dosi, ha effetti euforizzanti, disinibitori, stimolanti o calmanti. Inoltre, se assunto a lungo dà dipendenza.

La sindrome di astinenza è più drammatica di quella dell'eroina, negli stadi iniziali si manifesta con il tremore delle mani, nei casi estremi si hanno il delirio e convulsioni (delirium tremens).

L'intossicazione da alcol (ubriachezza) provoca mancata coordinazione dei movimenti, lentezza dei riflessi, difficoltà a parlare, e soprattutto tendenza all'aggressività.

Secondo le ricerche eseguite in tutti i paesi l'alcol fra tutte le droghe è quella che provoca il più alto livello di violenza verso sé stessi e verso gli altri.

Negli ultimi anni si è discusso molto e a lungo riguardo alcune tossicodipendenze ereditarie.

L'alcolismo si è detto, qualche volta è un male di famiglia. Comunque non è stato mai trovato un gene connesso all'alcolismo o alla tossicodipendenza.

Sono considerati a basso rischio un consumo di alcool inferiore a 3 unità alcoliche al giorno per il maschio (21 alla settimana) e 2 unità alcoliche al giorno per la femmina (14 unità alla settimana), (rif. convegno Modena dicembre 2008). Una Unità Alcolica (U.A.) corrisponde a circa 12 grammi di etanolo. Che sono contenuti in un bicchiere piccolo (125 ml) di vino a media gradazione, in una lattina o bottiglia di birra (330 ml) di media gradazione o in una dose da bar (40 ml) di superalcolico. Non privo di pericoli è il fenomeno del BINGE DRINKING che fa riferimento all'abitudine di bere 4 eccessive quantità, 6 o più bicchieri in una sola occasione, ad esempio durante la stessa serata o una festa.

Per quanto concerne gli effetti prodotti da un uso eccessivo delle sostanze alcoliche si ha quanto di seguito riportato.

Alcolemia 0,1/ 0,2 - UOMO 1 unità alcolica DONNA 1 unità alcolica

I riflessi sono leggermente disturbati, cresce la tendenza ad agire in modo rischioso.

Alcolemia 0,3/0,4 - UOMO 2 unità alcoliche DONNA 1,5 unità alcoliche

I movimenti e le manovre vengono eseguite più bruscamente. Le capacità di vigilanza ed elaborazione mentale rallentano.

Alcolemia 0,5 - UOMO 3 unità alcoliche DONNA 2 unità alcoliche

Limite legale attuale per la guida di veicoli.

Si riduce la facoltà visiva laterale, ostacoli e segnali vengono distinti con ritardo. Si verifica una considerevole diminuzione della capacità di percepire gli stimoli sonori e luminosi e quindi della capacità di reazione ad essi. La probabilità di subire un incidente è due volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.

Alcolemia 0,6/0,7 - UOMO 4 unità alcoliche DONNA 3 unità alcoliche

Si possono compiere errori anche di grave entità durante lo svolgimento della guida.

L'esecuzione di movimenti e manovre non è coordinata. Gli ostacoli vengono percepiti con notevole ritardo.





Alcolemia 0,8/0,9 - UOMO 5 unità alcoliche DONNA 4 unità alcoliche

La guida è pericolosamente compromessa, i tempi di reazione notevolmente aumentati.

La probabilità di subire un incidente è 5 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.

Alcolemia 1,0 - UOMO 6 unità alcoliche DONNA 4,5 unità alcoliche

È compromessa la capacità visiva ed alterata la capacità di attenzione. Alla guida incapacità di valutare correttamente la posizione del proprio veicolo, gli stimoli sonori sono percepiti con ritardo ed in modo inefficace. Evidente lo stato di ebbrezza, tempi di reazione disastrosi.

Alcolemia > 1,0

Oltre la misura di **1 g di alcol** per litro di sangue aumentano in modo esponenziale le probabilità di provocare o incorrere in incidenti stradali, in infortuni domestici o sul lavoro.

Stato di confusione mentale e totale perdita di lucidità con marcata sonnolenza.